

Appare evidente che, ad oggi, la Repubblica di Malta, a causa di impedimenti interni legati a procedure di appalto nazionali, non ha ottemperato agli obblighi di elaborare le mappe acustiche strategiche per l'agglomerato e gli assi stradali principali in questione, di renderle disponibili e divulgarle al pubblico e di comunicare alla Commissione le informazioni rilevanti.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale.
GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio

(Causa C-195/11)

(2011/C 179/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e H. van Vliet, agenti)

Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza;
- condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata annulla il regolamento (CE) del Consiglio n. 1355/2008, (¹) nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd («le ricorrenti in primo grado»), in tal modo annullando completamente il dazio antidumping istituito, riducendo a zero il dazio antidumping sulle importazioni delle ricorrenti nel procedimento di primo grado.

La Commissione afferma che il Tribunale, annullando completamente il dazio, nonostante le stesse ricorrenti in primo grado ammettano che l'adeguamento da esse richiesto avrebbe solamente comportato una riduzione del dazio antidumping imposto sui loro prodotti, ha statuito ultra petita.

A parere della Commissione il dispositivo della sentenza impugnata viola pertanto l'art. 264, primo comma, in combinato disposto con l'art. 254, sesto comma, TFUE ed il principio di proporzionalità. L'annullamento dell'intero regolamento nella parte riguardante le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto al solo motivo di annullamento accettato dal Tribunale. Si tratta anche in tal caso di statuizione ultra petita.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).

Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 da Formula One Licensing BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-10/09, Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media Ltd

(Causa C-196/11 P)

(2011/C 179/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg, B. Klingberg)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Global Sports Media Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere la domanda della ricorrente di annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI del 16 ottobre 2008, causa R7/2008-1, o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale per un riesame; e
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente sia in primo grado che nell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce la violazione del diritto dell'Unione, in particolare l'errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 (¹) (attualmente il regolamento n. 207/09), nonché dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, basandosi sui seguenti argomenti principali:

- 1) Il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 sotto i seguenti aspetti: